

Registrato a Firenze

il 77.2.74

N. 2246 Mod.

= COSTITUZIONE DI SOCIETA' A R.L. =

Rep. 61897


conforme al vero
Fasc. 3980

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantanove e questo dì otto
del mese di Febbraio in yirenze viale Amendola 36.
Avanti di me Dott. VASCO BARTOLI Notaro in Firenze
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Firenze Pistoia Prato senza l'assistenza dei testimoni
per avervi i comparenti che hanno i requisiti di legge
concordemente rinunciato col mio consenso sono presenti
i Signori:

-OGNIBENE dr. GIUSEPPE nato a Menfi (Ag) il dì 8 Gennaio
1909 residente a Firenze via Puccinotti 35, magistrato,
il quale interviene quale Vice, Presidente dell'
AUTOMOBILE CLUB DI FIRENZE e legale rappresentante
del predetto a ciò autorizzato in forza di delibera
del consiglio di amministrazionee del consiglio direttivo
del predetto ente del 15/1/79 che in copia si allega
al presente atto sotto lettera "A" omessane lettura
per concorde volontà delle parti da parte di me Notaro.

-SARTI PAOLO nato a Prato il 21 Agosto 1955 ivi resi-
dente via Giannone 1, industriale, che interviene in
nome conto ed interesse del di lui fratello signor
SARTI ROBERTO nato a Prato il 23 Luglio 1942 ivi domi-
ciliato via Giulio di Sopra 15 industriale, in forza



di procura rogata Bettini 7/2/79 rep.68095 che si allega al presente atto sotto lettera "B" omessane lettura da parte di me Notaro per concorde volontà delle parti.

-VALERI Generale VITTORIO nato a Sulmona il 22 Dicembre 1908 residente a Firenze viale Righi 65, generale a riposo.

-RUFFILLI Comm.PIERCARLO nato a Firenze il 18 Luglio 1918 residente ivi via Nardi 5, impiegato.-

-CARLESI Cav.CARLO nato a Firenze il 15 Maggio 1921 ivi residente via Donati 51, pensionato.-

-GIACHETTI dr.SERGIO nato a Siena il 9 Aprile 1917 residente a Firenze viale Galileo 30, commercialista

-GORI Ing.LUIGI nato a Macerata il 2 Febbraio 1920 dente a Firenze via S.Matteo in Arcetri 11, industria Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaro sono certo i quali anzitutto

dichairano che i loro rispettivi codici fiscali sono i seguenti: Automobile Club di Firenze "00442510483"

Sarti Roberto "SRT RRT 42L23 G999 M" Valeri Vittorio

"VLR VTR 08T22 I804 R" Ognibene Giuseppe "GNB GPP

09A08 F126 A" Ruffilli Piercarlo "RFF PCR 18L18 D612

P" Carlesi Carlo "CRL CRL 21E15 D612 W" Giachetti Se

"GCH SRG 17D09 I 726 N" Gori Luigi "GRO LGU 20B02

E783 F".

Comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaro sono certo i quali stipulano:

= 1 = Tra l'Automobile Club di Firenze, Sarti Roberto, Valeri Vittorio, è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "A.I.M. S.R.L."

= 2 = La società ha per oggetto "sviluppare ed esercitare autodromi, campi ed attrezzature destinate ad uso sportivo e turistico nonché a prove ed esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività e servizi ad essa connessi - organizzare e promuovere manifestazioni ed altre attività sportive e turistiche di ogni genere nonché prove di esperienze del genere sopraspecificato - promuovere in genere lo sviluppo di ogni attività sportivo-turistica o motoristica in campo nazionale ed internazionale".

= 3 = La società ha sede in Firenze viale Amendola 36/


= 4 = La società ha durata fino al 31 Dicembre 2020.

= 5 = La società persegue le finalità, l'organizzazione ed è regolata dalle norme che risultano dallo statuto

che, omessane lettura daperte dime Notaro per concorde volontà delle parti; allego al presente atto sotto lettera "C" acciocchè ne formi parte integrante e sostanziale.

= 6 = Il capitale è di L.50.000.000.= (cinquantamiloni)

e viene sottoscritto nel modo che segue:



-Automobile Club Firenze N.4990 quote da L.10.000.=

ciascuna per complessive L. 49.900.000.= (99,8%)

-Sarti Roberto N.5 quote da L.10.000.= ciascuna 0,1%

per complessive L. 50.000.= (0,1%)

-Valeri Vittorio N.5 quote da L.10.000.= ciascuna

per complessive L. 50.000.=

= 7 = Il primi tre decimi del capitale come sopra sottocritto sono stati versati come per legge presso la locale sede di Firenze della Banca d'Italia come risulta dalla ricevuta che in copia si allega al presente atto sotto lettera "D" omessane lettura da parte di me Notaro per concorde volontà dei comparenti. I rimanenti sette decimi saranno versati a richiesta del consiglio di amministrazione.

A comporre il primo consiglio di amministrazione che si compone di N.4 membri, vengono nominati i signori:

-Ruffilli comm.Piercarlo nato a Firenze il 18 Luglio 1918; Carlesi cav.Carlo nato a Firenze il 15 Maggio 1921 - Giachetti dr.Sergio nato a Siena il 9 Ottobre 1921 - Gori ing.Luigi nato a Macerata il 2 Febbraio 1920 che accettano.

Essi riuniti seduta stante in consiglio eleggono in loro seno il Presidente nella persona del signor Ruffilli comm.Piercarlo come sopra generalizzato che accetta.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 1979.

Viene autorizzato il signor Ruffilli comm. Piercarlo ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche e varianti che saranno e potranno essere eventualmente richieste dalla competente autorità giudiziaria in sede di omologazione, lo stesso viene delegato a ritirare il versamento dei 3/10 presso la sede di Firenze della Banca d'Italia con ogni facoltà al riguardo.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto scritto da me medesimo in otto facciate e linee fin qui di tre fogli regolari nel bollo.

Del medesimo ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge.

f.to - OGNI BENE dr. GIUSEPPE

" SARTI PAOLO N.N.

" VALERI Generale VITTORIO

" RUFFILLI comm. PIERCARLO


" CARLESÌ Cav. CARLO

" GIACHETTI dr. SERGIO

" GORI Ing. LUIGI

" DOTT. VASCO BARTOLI NOTARO

Copia Autentica conforme al suo
Originale usi di Copia
che si rilascia a Firenze, il 23/12





Emilio Bonasa Bonazzi

Notaio

Allegato "A" al n.10833 di raccolta.

"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO) DELLA SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA "ACI PROMUOVE S.R.L."

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "ACIPROMUOVE S.R.L."

ART. 2) La società ha sede in Firenze. Essa potrà istituire e sopprimere, nella osservanza delle norme di legge sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

ART. 3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

ART. 4) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione in proprio e per conto terzi di attività e servizi in favore dell'Automobile Club Firenze, di altri Enti, società e persone, generalmente diretti al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti; tra le attività ed i servizi si intende compresa, tra l'altro e a titolo di esempio: l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing e promozione, di intermediazione nonché, tramite l'organizzazione di centri di consulenza, quella legale fiscale e peritale;

- la realizzazione e/o gestione e/o commercializzazione di

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di
Firenze 1

in data 27.01.2011

al nr. 8961 serie IT



impianti di distribuzione di carburanti, di parcheggi, di campeggi e di centri di diagnosi fissi e mobili;

- il noleggio, con conducente o senza, di autovetture e di veicoli in genere compresi quelli speciali da campeggio e per trasporto merci;

- l'organizzazione e la gestione del soccorso stradale;

- la realizzazione e la gestione di attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio;

- attività editoriali.

Nell'ambito delle suddette attività essa può svolgere:

- l'ideazione, studi di fattibilità, consulenza tecnica, progettazione, commercializzazione, realizzazione, ed eventuale gestione di sistemi tecnologici, delle strutture e infrastrutture e dei servizi complementari con riferimento a politiche di mobilità sostenibile.

Essa potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale; sempre a tali fini potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, Enti, associazioni, consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi.

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà

nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

CAPITALE

ART. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Le quote sociali potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte a norma di legge.

Nel caso di alienazione per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis C.C. A tal fine, qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà procedersi come segue:

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità della cessione;

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della



comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci;

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute. La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b);

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge.

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso che non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro

acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'Organo amministrativo.

RECESSO

ART. 6) Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 C.C., deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 7) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di



un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

ART. 8) In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal più anziano dei coamministratori, ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.



AMMINISTRAZIONE

ART. 9) La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da più coamministratori, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, nominati anche tra i non soci, che durano in carica per tre esercizi,

fino a dimissioni o revoca anche immotivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto la deliberazione di nomina.

L'Assemblea potrà assegnare all'organo amministrativo un compenso da deliberarsi annualmente dai soci, ed eventualmente l'indennità di cui all'art.17 1 comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi.

ART. 10) All'Amministratore Unico, ai Coamministratori, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun eventuale Consigliere Delegato nei limiti delle proprie attribuzioni, spettano la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Spettano all'organo amministrativo i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile.

ART. 11) Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con

le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificchino le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13) Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

ART. 14) I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

ART. 15) La società può emettere titoli di debito nominativi in base a rapporto di mutuo sottostante.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art.2436 c.c..

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 16) Nelle ipotesi previste dalla legge è nominato, con decisione dei Soci, un Collegio sindacale composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei

Revisori contabili.

Al Collegio sindacale è affidato anche il controllo contabile, che peraltro sarà devoluto ad un Revisore nominato con decisione dei Soci tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato.

Spettano ai Sindaci i compensi minimi previsti dalla Tariffa per gli esercenti la professione di Dottore Commercialista;

il compenso spettante al Revisore è determinato con decisione dei Soci.

L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci nei confronti dei Sindaci o del Revisore ai sensi dell'art.2393 bis c.c., può essere esercitata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 17) Ogni controversia tra la Società e i Soci o tra i Soci in quanto tali tra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero promossa da questi, comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità delle decisioni dei soci, anche assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, che deciderà, nei casi consentiti dalla legge, secondo equità e con lodo irrituale non impugnabile.

Il presente articolo può essere modificato o soppresso con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

SCIoglimento

ART. 18) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

ART. 19) Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: SILVANO BERLINCIONI - EMILIO BONACA
BONAZZI NOTAIO.

Copia conforme all'originale

Consta di N. 06 fogli

Firenze, 06 MAG. 2011

